



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 263
del 06/12/2021

Oggetto:
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023.

L'anno **duemilaventuno**, addì **sei** del mese di **Dicembre** alle ore 13:30 nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>
1) LIMARDO MARIA	Sindaco	SI
2) PRIMERANO DOMENICO	Vice Sindaco	SI
3) NARDO MARIA	Assessore	SI
4) SCALAMOGNA PASQUALE	Assessore	SI
5) ROTINO DANIELA	Assessore	SI
6) BRUNI VINCENZO	Assessore	SI
7) RUSSO GIOVANNI	Assessore	SI
8) FALDUTO MICHELE	Assessore	SI
9) FRANCICA DOMENICO	Assessore	NO
10) SANTACATERINA ROSAMARIA	Assessore	SI

Presenti n. 9 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario del Comune *DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI*.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati in allegato all'originale del presente atto.

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30.3.2020 “Criteri per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica;

Visto che ai sensi del D.l. 18/2020 art. 73, 1° comma, partecipa da remoto l'Assessore Maria Teresa Nardo;

Visti:

- l'art. 48, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art 91 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 6 e l'art. 6-ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, così come novellati dall'art. 4 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75;
- gli artt. 33, 34 e 34bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- l'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449;
- l'art.19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448;
- l'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11/04/2006, n.198;
- l'art. 76, comma 4 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge 6/8/2008, n. 133;
- l'art. 9, comma 28 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito nella 30/07/2010, n. 122;
- l'art. 3, comma 10-bis del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114;
- l'art. 1, commi 228, 234 e 707 della legge 28/12/2015, n. 208;
- gli artt. 16, comma 1-bis e 17 del D.L. 24/06/2016, n.113, convertito nella legge 7/08/2016, n. 160;
- l'art. 22, comma 1 e l'art. 4 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75;
- l'art. 14-bis del D.L. 23/01/2019 convertito dalla L. n. 26 del 28/03/2019;
- l'art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito dalla L. 28/06/2019 n. 58;
- il DPCM 17/03/2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- la Circolare 13/05/2020 di concerto del ministro della PA del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro dell'Interno sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale pubblicata sulla G.U. del 11/09/2020;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02.07.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021, 2022, 2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 31.12.2019, efficace ai sensi di legge, di approvazione della macrostruttura dell'ente;
- le note interne dei Dirigenti di Settore, acquisite agli atti, con le quali viene evidenziata l'assenza di esuberi e/o soprannumeri ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e vengono rappresentate le esigenze di fabbisogno del personale ai fini della presente programmazione;

Premesso che:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 02/04/1968, n. 482;
- come disposto dall'art. 91 del D.gs. 18/08/2000, n. 267, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano

- improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3, comma 10-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 e dall'art. 11 della medesima fonte di regolazione, deve essere certificato dall'Organo di revisione contabile;
 - l'art. 6 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 25/05/2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale del fabbisogno del personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
 - con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 di riforma al pubblico impiego, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018;
 - l'art. 33 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 introduce dallo 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
 - la dotazione organica dell'Ente, intesa come personale in servizio, è illustrata nel documento allegato parte integrante alla presente deliberazione, da ritenersi implementato nel triennio 2021/2023 dalle previsioni del presente piano;
 - il quadro normativo di cui sopra è stato integrato dall'art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito nella L. 28/06/2019 n. 58, disponendo che per quel che qui rileva che:
“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare ((il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo)) rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per

cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia..."

-il quadro normativo di cui sopra si è completato con l'emanazione del DPCM del 17/03/2020 attuativo delle misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni e della sua circolare applicativa del 13/05/2020 esplicativo delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 2 del D.L. 34/2019 e relativo DPCM;

Considerato che:

-l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, imposta in modo innovativo le modalità di calcolo delle capacità assunzionali dei comuni, individuando i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; tali soglie determinano le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

-il Comune di Vibo Valentia è collocato ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM 17/03/2020 nella fascia f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;

-l'art. 4 del citato DPCM Individua il valore percentuale di soglia di massima della spesa del personale per fascia demografica dei comuni; la fascia demografica f) ha un valore soglia del 27%;

-a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento *"possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*;

-in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nell'art. 5 del citato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

-la Tabella sottostante individua per la fascia demografica f) la seguente potenziale percentuale di aumento:

2020	2021	2022	2023	2024
9%	16%	19%	21%	22%

-la Circolare applicativa, al fine di rendere graduale una eventuale dinamica di crescita della spesa di personale, ha chiarito che la percentuale indicata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti;

-è stato predisposto apposito documento di aggiornamento complessivo che in coerenza con il quadro normativo di cui sopra, tiene conto dei seguenti principi:

- Coerenza con gli strumenti di programmazione;
- Complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- Superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- Rispetto dei vincoli finanziari;
- Revisione e aggiornamento continuo degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- Contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e

- profili professionali;
- è stata effettuata la prescritta ricognizione degli esuberi o eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di entrambe le evenienze;
 - dall'esame dei dati esposti nel documento allegato risulta che l'incidenza del rapporto tra le entrate correnti del triennio 2018/2019/2020 al netto del FDCE e la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato si attesta al 21,68 %, al di sotto del target assegnato ai comuni della classe demografica cui Vibo Valentia appartiene (27%).
 - posizionandosi al di sotto del limite soglia l'ente, potenzialmente, potrebbe incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 ma in misura non superiore al 16% in applicazione del DM 17/03/2020 per un valore di € 8.457.089,84;
 - non avendo il bilancio di previsione al momento dedicato risorse ad una espansione della spesa, i limiti conseguenti sono stati inseriti nel Piano di Riequilibrio di cui alla delibera di C.C. n° 16 del 05.08.2019 per complessivi € 341.000,00, somma implementata dalle nuove cessazioni intervenute nell'anno 2021 e non programmate, per un totale di € 425.411,04 per l'anno 2022 e per complessivi € 187.000,00, derivanti dal Piano, somma implementata dalle nuove cessazioni non programmate e quindi per un totale di € 219.653,33 per l'anno 2023;
 - viene rispettato dall'Ente il vincolo imposto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale disciplina il contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio" e a specifiche norme di finanza pubblica ad hoc, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e successivi);
 - sono stati verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:
 - rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
 - ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11/04/2006 n.198) con proprio atto G.C. n. 15 del 24/01/2020;
 - Considerato altresì che questo Ente ha approvato un Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale di cui all'art. 243-BIS, D.Lgs.n. 267/2000, con delibera di C.C. n. 16 del 05.08.2019;
 - Visto che in applicazione dell'art. 243-bis, comma 8, lett d) del TUEL l'Ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
 - la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12/03/1999, n. 68;
 - Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Ritenuto:

- di confermare, in riferimento alle eccedenze di personale, che non emergono situazioni di personale in esubero o in eccedenza ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- di modificare l'organigramma approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 193 del 31.12.2019 nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione delle posizioni organizzative (All. A);
- di aggiornare la dotazione organica del personale in servizio al 31/12/2020 (All. B);
- di approvare la proposta di piano triennale dei fabbisogni di personale 2021, 2022, 2023 ed il piano occupazionale 2021 come previsti nel documento allegato parte integrante (All. C), riservandosi ogni successivo aggiornamento necessario;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico/contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed il relativo parere favorevole del revisori contabili di questo Comune espresso in data 2.12.2021;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse a costituire parte integrante del presente dispositivo
2. Di confermare che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, **non emergono situazioni di personale in esubero o in eccedenza;**
3. Di modificare l'organigramma approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 193 del 31.12.2019 nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione delle posizioni organizzative, secondo l'allegato prospetto **(All. A)**;
4. Di approvare l'allegata dotazione organica, intesa come consistenza dei dipendenti in servizio al 31.12.2020, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione **(All. B)**;
5. Di prendere atto che a decorrere dal 20/04/2020 la capacità assunzionale nel Comune è disciplinata dal D.M. 17/03/2020, comprensiva delle previsioni dell'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019 come modificata dal comma 853 della legge 160/2019 – Legge di stabilità 2020;
6. Di approvare la proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale **(All. C)**, da trasmettere al Collegio dei Revisori dei conti per il previsto parere ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448;
7. Di dare atto che:
 - nel 2021 non sono previste assunzioni a carico del bilancio;
 - la previsione di spesa di personale da sostenere nell'anno 2022 comprensiva della spesa di assunzione programmata per tale annualità è inferiore all'importo corrispondente al valore soglia del 27%;
 - l'attività delle assunzioni previste per il 2022 e 2023 resta subordinata alle verifiche assunzionali nella previsione del rispetto del suddetto valore soglia, tenuto conto dei dati contabili dei rendiconti e bilanci di previsione successivamente approvati e comunque consolidati nei limiti dello scarto % accertato rispetto alla soglia massima e fatto salvo il rispetto pluriennale all'equilibrio di bilancio asseverato dai Revisori dei Conti;
1. Di dare, altresì, atto che:
 - è comunque fatta salva la facoltà di modificare il PTFP approvato con il presente atto ed il relativo piano delle assunzioni qualora dovessero emergere in corso di anno nuove o diverse esigenze al momento non prevedibili o conseguenti a sopravvenute richieste di collocamento a riposo;
 - l'adizione di eventuali successivi provvedimenti modificativi del presente atto di programmazione resta comunque subordinato al rispetto della normativa vigente in

- materia di capacità assunzionali e vincoli di spesa del personale;
- di procedere nel triennio 2021/2023 a stabilizzazioni di personale compatibilmente con le disposizioni legislative e contabili vigenti in materia con spesa a carico dello Stato e/o della Regione e nei limiti consentiti ex legge;
1. Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
 2. Di precisare che:
 - l'attuazione del presente atto è subordinata, oltre che all'ordinario parere dei revisori, al parere favorevole della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali c/o Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243, comma 1 T.U.E.L., nonché all'esistenza di ogni ulteriore condizione prevista dalla legge rammentando che non è più vigente la condizione del rispetto dei tempi medi di pagamento, giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015 depositata il 22/12/2015;
 - le previsioni contenute nel presente atto programmatico non obbligano in alcun modo a procedere alle concrete assunzioni, permanendo, prima che queste ultime abbiano attuazione, la necessità del rispetto di ogni altro vincolo di legge e/ di bilancio;
 - ai fini dell'operatività della programmazione relativa al fabbisogno, si procederà con ulteriore atto approvante il piano del fabbisogno per l'anno in corso posto che necessitando del parere favorevole della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, la stessa rilascia l'autorizzazione alla sua attuazione limitatamente per l'anno di riferimento;
 3. Di trasmettere copia dell'atto approvato alle OO.SS. ed al CUG;
 4. Di dichiarare, con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dai presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di avviare le procedure conseguenti.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Data 23/11/2021 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA</i>
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Data 23/11/2021 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA</i>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to AVV MARIA LIMARDO

Il Vice Segretario
F.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

*Il Vice Segretario
F.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI*

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li,

*Il Vice Segretario
F.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI*